

303531



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 625Brindisi, 1^a 27 GEN. 1994SERVIZIO AA.LL. E UTENZARaccomandata

Nuova assegnazione secon-
do graduatoria del Sanaloro
del. Prov. N° 1212 del 19.11.93
ex esiguità di Giorgi Nicola

Al sig. Angelo Maria Brunello
via U. Modigliani, n° 2
BRINDISI

Oggetto: Legge Regionale 20.12.84, n. 54 - Contratto di locazione di
alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di

BRINDISI - via U. Modigliani, n° 2 - Inf. 1

Si comunica che al fine di stipulare il contratto di loca-
zione, la S.V. dovrà versare a questo Istituto a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale la somma di £. 241.371 come appres-
so indicato:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) - Mensilità di fitto oggettivo | £. <u>80.457</u> |
| 2) - Deposito a garanzia degli obblighi contrat-
tuali | £. <u>180.914</u> |
| - dec. locazione DIC. 1993 | |
| - riduzione canone oggettivo 1/1/94 - veduta allegata | |
| | TOTALE £. <u>241.371</u> |

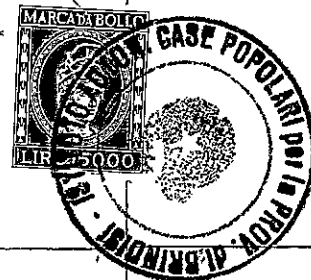
La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto
con il proprio coniuge, muniti di documento di riconoscimento e codi-
ce fiscale.

Inoltre, dovranno essere consegnati al funzionario di que-
sto IACP all'atto della firma del contratto di locazione n. 10 mar-
che da bollo di £. 15.000.= (quindicimila) da apporre sul contratto me-
desimo e certificazione reddituale per l'anno 1992 per la deter-
minazione del canone soggettivo.

La S.V. è tenuta al pagamento del canone di locazione dalla
data della consegna dell'alloggio, sostituendo la presente il contrat-
to di locazione sino alla sua stipulazione.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice Fiscale 00061820742)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. di repertorio

L'anno millenovecento *noventa e quattro* il giorno *uno*

del mese di *Febbraio*

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,

che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in

persona del legale rappresentante Sig. **IL PRESIDENTE**
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

ed il Sig. *Angelotti Marie Carmela*

Cod. Fisc. *HGLMCR62942B1802* nat a *Brindisi*

il *2.9.1962* coniugata con *COLOGNI GIOVANNI*

Cod. Fisc. *CLNGHN58L05B180T*

nat a *Brindisi* il *5.7.1958*

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Lo IACP, come sopra rappresentato, in attuazione del provve-
dimento di assegnazione del *Delibera Com. N° 1712-16/11/93* concede in

locazione semplice al Sig. *Angelotti Marie Carmela*

l'alloggio sito in *Brindisi* alla Via *A. Molianni*

civico n. *2* Edif.

scala int. piano

come descritto nel verbale di consegna allegato al presente atto

(All. A).

Angelotti Marie Carmela
Avv. Pietro DELL'ANNO

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

M

Art. 2

L'assegnatario, col consenso del proprio coniuge, che pure sottoscrive il presente atto, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e al Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica registrato a _____ il _____
_____ è depositato per Notaro
in _____, e di adibirlo ad uso esclusivo di abitazione per sè e per la sua famiglia quale risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente.

Art. 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi del tit. III della l.r. n. 54/84, è fissato in L. 80.657 e potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o regionale; in tale caso la variazione del canone avrà effetto senza bisogno di alcun preavviso.

Inoltre, ai sensi della citata l.r. n. 54/84, l'importo del canone potrà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'alloggio nonchè degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 34 della stessa legge.

Al presente contratto si allega apposito prospetto per la determinazione del canone di locazione (all. B).

Art. 4

Il canone mensile dovuto decorrerà dal primo giorno del mese



successivo alla consegna dell'alloggio, salva diversa decorrenza comunicata dall'IACP, e dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese con le modalità stabilite dallo I.A.C.P.

Art. 5

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario in perfetto stato d'uso e di manutenzione, salvo quanto eventualmente eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

Alla fine della locazione l'assegnatario si obbliga a riconsegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione, libero da persone e cose.

Art. 6

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'assegnatario effettua il versamento di L. 160.914, pari a due mensilità del canone di locazione come determinato dal precedente art. 3.

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

Il deposito è produttivo di interessi legali annui per l'assegnatario.

Sul deposito lo IACP è autorizzato a ritenere:

— l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Ente verso l'assegnatario;

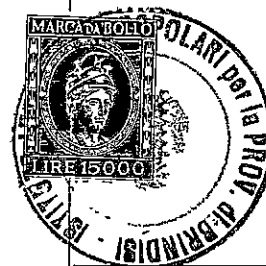
— l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per propria colpa, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Le eventuali ritenute debbono essere reintegrate dall'assegnatario, a richiesta dello IACP.

Il predetto deposito è inoltre aggiornato secondo le variazioni del canone da corrispondere.

Art. 7

	Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si ri-	
	solve di diritto qualora vengano meno i requisiti prescritti per l'as-	
	segnazione, in caso di decadenza, annullamento dell'assegnazione, ov-	
	vero per morosità o inadempienza agli obblighi sanciti dal presente	
	contratto e dal regolamento generale.	
	Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinuncia che l'as-	
	segnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera rac-	
	comandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio	
	e sempre subordinatamente alla consegna - accettata - effettuata dal-	
	lo IACP, dell'alloggio libero da persone e cose ed in perfetto stato di	
	manutenzione, come previsto dal precedente art. 5.	
	Art. 8	
	L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e	
	impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento gene-	
	rale, di cui al predetto art. 2, che forma parte integrante e sostanziale	
	del presente contratto.	
	L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione	
	alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, doves-	
	sero essere apportate.	
	L'assegnatario si impegna infine ad osservare il regolamento per	
	la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la	
	rendicontazione delle spese accessorie, quello per la ripartizione de-	
	gli oneri tra IACP ed assegnatario, quello per il riparto delle spese fra	
	gli utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e	
	della manutenzione.	



Art. 9

Tutte le clausole del presente contratto, nonché quelle del regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'immediata risoluzione, ipso jure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo IACP di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

Angelo M. Nove
Pietro Dell'Anno

Art. 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti uguali tra IACP e assegnatario.

IL PRESIDENTE
Avv. Pietro DELL'ANNO

Art. 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- lo IACP nella propria sede;
- l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad esso, competente è il foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c, anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui

all'art. 32 del T.U. 28-4-1938, n. 1165.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal regolamento generale si rinvia alla l.r. n. 54/84, alle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché alle disposizioni del C.C. per quanto compatibili.

il 12.1.2.96

L'ASSEGNETARIO

Angelo M. Mura

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Angelo M. Mura

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. ing. Antonio LONGO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nonché il regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'ASSEGNETARIO

Angelo M. Mura

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Angelo M. Mura



VERBALE DI CONSEGNA

15

Assegnatario Luigi M. Rossi